



RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SULL'ISTITUZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE GOVERNATIVA INTERNAZIONALE GCAP, FATTA A TOKYO IL 14 DICEMBRE 2023

Art. 44

(1) Il Governo di qualsiasi Paese ospitante prenderà tutte le misure appropriate e necessarie per facilitare l'ingresso, il soggiorno e la partenza dal Paese ospitante dei seguenti individui, di qualunque nazionalità: (a) i membri del personale dell'Agenzia; e (b) i familiari conviventi al seguito del personale dell'Agenzia. (2) Fatte salve le disposizioni dell'Articolo 43, il Governo del Paese ospitante non impedirà il transito degli individui di cui al paragrafo (1) da e verso le Sedi. La GIGO si consulterà urgentemente con il Paese ospitante qualora il Paese ospitante ponga restrizioni sul movimento dell'intera popolazione, ad esempio per motivi di salute pubblica. (3) Qualsiasi richiesta di visto/permesso da parte degli individui di cui al presente Articolo sarà evasa con la massima rapidità possibile. (4) La GIGO comunicherà al Governo del Paese ospitante i nominativi degli individui di cui al presente Articolo.

Versione in vigore dal 4 dicembre 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

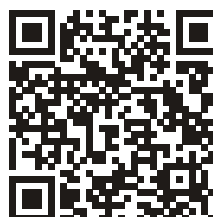
Atto	Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023
Estremi	Legge 18 novembre 2024, n. 184
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 2024

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-184-2024/art-44>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it